



**COMUNE DI PONT CANAVESE**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Polizia Municipale**

**ORDINANZA N. 265 del 22 dicembre 2021**

**OGGETTO: DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICIO, SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI ED ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI DAL 30/12/2021 AL 06/01/2022**

**IL SINDACO**

**Considerato** che durante il periodo delle festività di fine anno/Capodanno è consuetudine effettuare l'accensione ed i lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

**Verificato** che tale condotta e l'abuso di tali artifici incidono sulla sicurezza e sulla quiete dei cittadini;

**Considerato** che gli spari di petardi e mortaretti destabilizzano e compromettono la tutela ed il benessere degli animali;

**Preso atto** che già il vigente Regolamento di Polizia Urbana prevede, all'art. 8, il divieto sul suolo pubblico, senza speciale autorizzazione, di lanci di fuochi d'artificio, spari, scoppio di petardi e simili;

**Ritenuto** che detta previsione, estranea alle fattispecie previste e punita dall'articolo 703 del Codice Penale, ricomprenda ogni attività di sparo di petardi, scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici;

**Vista** la Legge n. 689/1981 e successive integrazioni e modificazioni;

**Visto** il Decreto Legislativo 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni;

**Visto** il Regolamento di Polizia Urbana approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15/2011;

**ORDINA**

**Su tutto il territorio comunale il divieto in modo assoluto di accensione e lanci di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di mortaretti, razzi ed altri artifici pirotecnici dal giorno 30 DICEMBRE 2021 al giorno 06 GENNAIO 2022;**

**L'inosservanza di tale divieto è sanzionata e punita dagli articoli 673 e 703 del Codice Penale e dall'articolo 8 del Regolamento di Polizia Urbana (da € 50,00 a € 500,00).**

**Si ricorda ai genitori di minori che sono obbligati in solido nei confronti delle azioni dei propri figli.**

Gli Agenti di Polizia Locale e gli appartenenti alle Forze Pubbliche sono tenuti a far osservare la presente ordinanza.

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 689/1981, l'Autorità amministrativa competente è il Sindaco al quale potranno essere inoltrati scritti difensivi secondo la procedura prevista dalla legge.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva e sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi, dandone altresì informazione al pubblico mediante comunicazione stampa ed affissione nei luoghi preposti, alla Prefettura di Torino ed alla Stazione Carabinieri di Pont C.se

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Al Tribunale Amministrativo Regione Piemonte entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio;
- Al Presidente della Repubblica in via alternativa e per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

**IL SINDACO**  
**(Bruno Riva)**

1